

**REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 agosto 2002**

**relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000<sup>(2)</sup>, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/278/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, approvato con decisione 94/908/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione<sup>(4)</sup>, determina il regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati ivi enumerati.
- (2) Con decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 1° luglio 2002, relativa al miglioramento del regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo europeo<sup>(5)</sup> il protocollo n. 3 dell'accordo europeo è stato modificato per quanto concerne il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° settembre 2002.
- (3) È opportuno quindi sospendere l'applicazione dei contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria aperti per l'anno 2002 dal regolamento (CE) n. 2542/2001<sup>(6)</sup>, e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo n. 3. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1° settembre 2002, è necessario ridurli, per l'anno 2002, in proporzione al periodo trascorso.

- (4) È opportuno prevedere che i contingenti tariffari aperti per la Bulgaria vengono gestiti conformemente al regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002<sup>(8)</sup>.
- (5) È opportuno sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché dei dazi addizionali applicabili a partire dal 1° luglio 2000 all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3448/93, determinati nel quadro dell'accordo europeo con la Bulgaria dal regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2002<sup>(10)</sup>.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1477/2000 deve essere modificato di conseguenza.
- (7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato del regolamento (CE) n. 2542/2001 è sospesa a partire dal 1° settembre 2002.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari della Bulgaria di cui in allegato sono aperti annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre in esenzione dal dazio.

Per l'anno 2002, tali contingenti saranno diminuiti in proporzione al periodo trascorso, in mesi interi.

*Articolo 3*

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 82.

<sup>(7)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44.

<sup>(10)</sup> GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 15.

*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2 è soppresso il quinto comma.
- 2) Gli allegati XI e XII sono soppressi.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## Contingenti applicabili alle importazioni nella Comunità di merci originarie della Bulgaria — esenti da dazio

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente dall'1.9.2002 al 31.12.2002	Contingente annuale 2003	Aumento annuale a partire dal 2004
			(1 000 kg/net)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.5481	0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 3302 10 3302 10 29	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: — Paste da spalmare lattiere: -- aventi tenore in peso, di materie grasse uguali o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % -- aventi tenore in peso, di materie grasse uguali o superiore a 60 % ed inferiore a 75 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, tranne quelle di cui ai codici NC 2106 10 20 e 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati con coloranti (1) Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: ----- Altre	196	637	49
09.5486	1702 50	Fruttosio chimicamente puro	1 334	4 000	—
09.5461	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), a esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10	68	219	17
09.5463	ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, tranne quelle di cui al codice NC 1806 10 15	202	654	50
09.5485	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, tranne i prodotti della voce NC 1901 90 91	41	131	10

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente dall'1.9.2002 al 31.12.2002	Contingente annuale 2003	Aumento annuale a partire dal 2004
			(1 000 kg/net)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.5469	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, ad eccezione delle paste alimentari farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30, cuscus, anche preparato	135	438	34
09.5471	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granoturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	101	327	25
09.5473	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	236	765	59
09.5474	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, diverse da quelle della voce NC 2101 12 92	68	219	17
	2101 20 98	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate, tranne quelle della voce NC 2101 20 92			
09.5476	2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: – – – Altri	9	28	2
	2101 30 19	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: – – – Altri			
	2101 30 99	– – – Altri			
09.5487	2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	734	2 400	200
	2103 20 00	Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro			
	2103 30 90	– – Senape preparata			
09.5488			734	2 400	200
09.5489	2103 90 90	– – Altri	734	2 400	200
09.5479	2105 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, gelati, anche contenenti cacao	34	108	8

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente dall'1.9.2002 al 31.12.2002	Contingente annuale 2003	Aumento annuale a partire dal 2004
			(1 000 kg/net)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.5483	2202  da 2202 90 91 a 2202 90 99	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 2209:  -- Altre	7	23	2

(<sup>1</sup>) Per i prodotti di cui al codice NC 2106 90 10, l'ammissione al beneficio della preferenza è subordinata alle condizioni enunciate nelle disposizioni comunitarie interessate.